



COMUNE DI RIBERA

Liberò Consorzio Comunale di Agrigento
Comando di Polizia Municipale "Isp. C. Domenico Musso"
Ufficio Depenalizzazione

1/2

Ordinanza Ingiunzione

L'anno 2025 il giorno diciassette del mese di Febbraio, alle ore 13,50, presso il Comando di Polizia Municipale, sito in Ribera nella Via Brunelleschi n. 2, il Comandante f. f. E. Q. della Polizia Municipale Comm. Ciro Ruvolo ha adottato la seguente determinazione:

ORDINANZA INGIUNZIONE n. 1 del 17.2.2025 (art 18 legge 24-11-1981, n. 689)	
Generalità del Trasgressore	Autore: Giglia Antonino, nato a omissis. Obbligato in solido: Giglia Antonino, nato a omissis.
Natura dell'infrazione	Violazione dell'art. 10, c. 1 e 8, del Regolamento di Polizia Urbana (<i>approvato con Delibera Consiliare n. 60 del 24.11.2008</i>) in quanto nella qualità di proprietario dell'immobile ubicato nella via Termine n. 186 - n. 188 in Ribera ometteva di provvedere alla decorosa pulizia dell'imbracatura in rete posta sui balconi, sulla quale si sono accumulati escrementi di volatili visibili dalla pubblica via. Violazione accertata in data 01.10.2024, ore 16,20, in Ribera nella via omissis.
Sanzione amministrativa	Definita dall'art.10, c. 1 e 8, del Regolamento di Polizia Urbana (<i>approvato con Delibera Consiliare n. 60 del 24.11.2008</i>), che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 77,00 a €. 462,00. Ai sensi dell'art. 16 l. n. 689/81 è previsto il pagamento in misura ridotta di €. 154,00 (<i>importo pari al doppio del minimo di €. 77,00 e a un terzo del massimo edittale di €. 462,00, più favorevole al trasgressore</i>);
Autorità procedente	Comandante della Polizia Municipale f. f. E.Q. Commissario Ciro Ruvolo Resp. del Procedimento Comm. Dott. Emanuele Caruana
Rapporto (art 17 L. 689/81) Contestazione/notificazione (art. 14 L. 689/81)	Verbale n. 3 del 01.10.2024 di accertamento di violazione amministrativa al Regolamento Comunale di Polizia Urbana. Fatto accertato in data 01/10/2024, ore 16,20, come sopra meglio specificato. La violazione non è stata contestata al trasgressore nell'immediatezza del fatto in quanto assente al momento dell'accertamento <i>de quo</i> . Il verbale di violazione è stato notificato tramite messo comunale in data 22.10.2024.

Il Comandante f. f. E. Q. del Comando di Polizia Municipale

VISTO:

- l'art 107, c. 2, del D. Lgs. n. 267/2000 concernente le competenze dei dirigenti all'emanazione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTI gli atti di ufficio;

RICHIAMATI:

- ...l'art. 10, c. 1 e 8, del Regolamento di Polizia Urbana (*approvato con Delibera Consiliare n. 60 del 24.11.2008*) che contempla la violazione di cui in premessa;
- l'art.18 della Legge n. 689/81 che individua il Comune di Ribera quale autorità competente ai fini del procedimento in discorso ovvero per l'emanazione dei provvedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge;

PREMESSO CHE:

- in data 01.10.2024, ore 16,20, personale appartenente al Comando di Polizia Municipale ha accertato e verbalizzato l'infrazione su descritta, per violazione dell'art. 10, c. 1 e 8, del Regolamento di Polizia Urbana (*approvato con Delibera Consiliare n. 60 del 24.11.2008*);
- il verbale di contestazione n.3 del 01.10.2024 individua il trasgressore, le cui generalità sono indicate nel preambolo del presente provvedimento, e non identifica ulteriore persone obbligate in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria (*art. 6 L. n. 689/81*);
- il processo verbale di accertamento è stato regolarmente notificato come su indicato;
- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2/2

RILEVATO CHE:

- il processo verbale di accertamento individua che vi è stata la violazione dell'art. 10, c. 1 e 8, del Regolamento di Polizia Urbana (*approvato con Delibera Consiliare n. 60 del 24.11.2008*), la quale prevede, per il caso in specie, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di €. 154,00;;
- non risulta agli atti che il trasgressore, ai sensi dell'art. 18, c. 1, della L. n. 689/81, abbia trasmesso, entro il termine di 30 giorni dalla contestazione/notificazione del verbale, scritti difensivi o documenti, né ha fatto richiesta di essere sentito dall'autorità procedente;
- sono state osservate le disposizioni di legge sulla contestazione e notificazione;
- non risulta agli atti che sia avvenuto, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o contestazione del verbale, il pagamento in misura ridotta;

VALUTATE le modalità di calcolo del *quantum* della sanzione da irrogare specificate nel verbale di accertamento n. 3 del 01.10.2024;

RITENUTO che le stesse sono condivisibili, ai sensi dell'art 11 della L. n. 689/81, poiché tengono nella giusta considerazione:

- la gravità della violazione desunta da ogni circostanza del caso concreto;
- dell'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dannose della violazione e quindi del ravvedimento dimostrato dall'autore dopo il fatto, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche (art. 11 l. n. 689/81);

RITENUTO:

- di dover procedere ai sensi dell'art 18 della L. n. 689/81;
- che le motivazioni del presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 3 della L. 241 del 07-08-1990 e ss. mm. ii. sono state dettagliatamente motivate nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche sopra esposte;
- che la motivazione per "*relationem*" è pienamente legittima in quanto le ragioni alla base del provvedimento sono esplicitate mediante il riferimento al Processo Verbale di accertamento che, in quanto contestato/notificato al trasgressore, è entrato nella sua sfera di conoscibilità legale e quindi nella sua disponibilità;
- non applicabili i termini generali dell'art. 3, c. 3, della Legge n. 241 del 07-08-1990, in quanto incompatibili con quelli previsti per il procedimento sanzionatorio della legge n. 689/81, che risulta legge speciale, organica e compiuta (*ex speciali derogat generali*);
- che non sono trascorsi i termini di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689/81;

ORDINA

di versare la somma di € 154,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria contemplata dalla violazione di cui in epigrafe, alla quale si aggiungono € 9,80 per spese di notifica del presente provvedimento, per un versamento totale di € 163,80.

INGIUNGE

al predetto trasgressore di provvedere al pagamento della somma complessiva pari ad € 163,80 (€ 154,00 per sanzione amministrativa pecuniaria e € 9,80 per diritti di notifica del presente provvedimento), mediante versamento con IBAN n. IT30X0200883090000300012791 intestato al Comune di Ribera Ufficio Tesoreria, entro 30 giorni dalla notificazione della presente Ordinanza, significando che in difetto, ai sensi dell'art. 27 della l. n. 689/81, si procederà all'esecuzione forzata.

Nella causale del pagamento dovrà essere specificato: quanto segue: " Pagamento Ordinanza Ingiunzione n.1 del 17.02.2025 - Comune di Ribera".

Di notificare il presente provvedimento::

- al trasgressore e all'obbligato in solido;
- di pubblicare la presente Ordinanza Ingiunzione all'Albo Pretorio - Internet del Comune¹, con i dati sensibili omessi, in ossequio a quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
- Di dare atto che:
- avverso la presente Ordinanza ingiunzione di pagamento è ammessa, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 della L. n. 689/81, opposizione al Giudice di Pace di Ribera.
- Di dare, altresì, atto che il presente provvedimento verrà inserito nel fascicolo delle O.I. tenuto presso il Comando di Polizia Municipale.

F.to Il Responsabile del Procedimento

Comm. Dott. Emanuele Caruana

E.Q.

F.to Il Comandante f. f.

Comm. Ciro Ruvolo

¹ Pubblicazione con firma sostituita dall'indicazione a stampa dei sottoscrittori (ar. 3 D. Lgs. n. 39/1993)..